



Segnalazione condotte illecite

(cd. Whistleblowing)

Procedura operativa per la corretta gestione delle segnalazioni
e per la tutela del segnalante

Indice

1. Premessa: riferimenti normativi e definizioni.....	2
2. Segnalazione.....	2
2.1 Segnalante.....	2
2.2 Destinatari della segnalazione.....	2
2.3 Oggetto della segnalazione.....	3
2.4 Contenuti della segnalazione.....	3
2.5 Modalità per effettuare la segnalazione e procedura di gestione.....	4
2.6 Condizioni di tutela.....	4
2.7 Segnalazioni anonime.....	5
2.8 Segnalazioni ordinarie.....	6
3. Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive all'ANAC.....	6
4. Responsabilità del segnalante.....	6
5. Disposizioni finali.....	7



1. Premessa: riferimenti normativi e definizioni

Tutelare chi segnala un illecito è interesse pubblico per far emergere fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione delle Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, la presente procedura operativa è volta a regolamentare le segnalazioni di illeciti nella Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar.

Le principali disposizioni in materia sono di seguito elencate:

- **Art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001** – tale articolo, introdotto dalla L. n. 190/2012 in materia di anticorruzione e recentemente modificato dalla L.179/2017, prevede misure di tutela qualora un dipendente segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa;
- **Determinazione Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 6/2015** – tale determinazione prevede misure di protezione efficace del segnalante da eventuali misure discriminatorie.
- **Comunicato ANAC 27.04.2017** – tale comunicato definisce l'ambito di intervento dell'ANAC nel caso in cui alla segnalazione non faccia seguito attività di vigilanza o verifica.

Il **segnalante** (cd. Whistleblower) è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

La **procedura** (cd. Whistleblowing) consiste nelle attività di regolamentazione delle segnalazioni.



2. Segnalazione

2.1 Segnalante

Possono essere segnalanti e, come tali, essere tutelati:

- a) i dipendenti della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar;
- b) i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e/o servizi e che realizzano opere in favore della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar.

2.2 Destinatari della segnalazione

La segnalazione può essere effettuata a:

1. Responsabile Anticorruzione della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar;
2. Autorità giudiziaria ordinaria;
3. Autorità giudiziaria contabile;
4. Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La presente procedura si riferisce alle segnalazioni rivolte al Responsabile Anticorruzione della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar, ovvero al Presidente *pro tempore*;

2.3 Oggetto della segnalazione

Possono essere **oggetto** di segnalazione le seguenti condotte illecite:

- Delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale;



Bezirksgemeinschaft Salten - Schlern
Comunità comprensoriale di Salto - Sciliar
Cumunità raion Salten - Sciliar

- Le situazioni in cui vi sia abuso di potere da parte di un soggetto per ottenere vantaggi privati;
- I fatti in cui, anche se non rilevanti dal punto di vista penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione, come ad esempio:
 - Favoreggiamenti, favoritismi, nepotismo;
 - Assunzioni non trasparenti;
 - Sprechi di risorse pubbliche;
 - Ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali;
 - Irregolarità contabili;
 - False dichiarazioni;
 - Violazioni di norme ambientali.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni o eventi di cui il segnalante sia venuto direttamente a conoscenza **in ragione del rapporto di lavoro**.

Tale procedura **non riguarda lamentele di carattere personale** del segnalante, che dovranno invece seguire gli ordinari canali lavorativi. In altre parole, il segnalante non dovrà utilizzare questa procedura per scopi esclusivamente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nei rapporti con il proprio superiore gerarchico o con i propri colleghi.

2.4 Contenuti della segnalazione

Il segnalante è tenuto ad indicare **tutti gli elementi utili** per consentire al Responsabile Anticorruzione di effettuare verifiche e controlli per verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

La segnalazione deve, pertanto, contenere i seguenti elementi:

- a) nome e cognome del segnalante;



Bezirkgemeinschaft Salten - Schlern
Comunità comprensoriale di Salto - Sciliar
Cumunità raion Salten - Sciliar

- b) la data e/o il periodo in cui si è verificato il fatto;
- c) il luogo fisico in cui si è verificato il fatto;
- d) una valutazione del segnalante circa il fatto che lo stesso ritenga che le azioni od omissioni commesse siano:
 - penalmente rilevanti;
 - in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
 - suscettibili di arrecare un danno patrimoniale all'ente o ai clienti della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar;
 - suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar;
- e) descrizione del fatto;
- f) autore/i del fatto;
- g) altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
- h) eventuali allegati a sostegno della segnalazione;
- i) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

2.5 Modalità per effettuare la segnalazione e procedura di gestione

Il segnalante può effettuare la segnalazione:

- 1) Tramite utilizzo della casella di posta elettronica dedicata:
whistleblowing@bzgsal.schlern.it



Bezirksgemeinschaft Salten - Schlern
Comunità comprensoriale di Salto - Sciliar
Cumunità raion Salten - Sciliar

Tale casella di posta è presidiata esclusivamente dal Responsabile Anticorruzione. Alle segnalazioni informatiche può accedere con credenziali riservate e personali esclusivamente il Responsabile Anticorruzione.

- 2) Di persona, in presenza del Responsabile Anticorruzione – tale segnalazione deve essere formalizzata per iscritto ed in questo caso il Responsabile Anticorruzione rilascia una fotocopia della segnalazione al segnalante sottoscritta per ricevuta.

La segnalazione ricevuta viene protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

La conservazione dei dati avviene a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvede alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del Responsabile Anticorruzione e accessibile solo allo stesso.

La valutazione del Responsabile Anticorruzione deve concludersi entro un massimo di **60 giorni** dalla data di inoltro o consegna della segnalazione. Al segnalante deve essere dato riscontro al termine dell'istruttoria.

2.6 Condizioni di tutela

Il segnalante viene tutelato da:

- conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e/o contrattuale;
- dall'adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, con effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione come ad esempio: sanzioni, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ecc.
- misure organizzative generali che possano incidere negativamente sulle condizioni di lavoro.

L'identità del segnalante è riservata e la segnalazione è sottratta sia all'accesso amministrativo che generalizzato.

Ai sensi del co. 3 dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001:



- l'identità del segnalante è **coperta dal segreto** nell'ambito del procedimento penale nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante **non può essere rivelata** ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo in presenza di consenso del segnalante** alla rivelazione della sua identità.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. Qualora si trattasse di soggetti esterni, deve essere garantita la loro riservatezza tramite appositi strumenti contrattuali.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e/o contrattuale, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla L. n. 179/2017.

2.7 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, ovvero quelle prive di elementi che consentano l'identificazione del segnalante, non vengono generalmente prese in considerazione, ovvero non rientrano nella procedura finora descritta.

Possono costituire eccezione le segnalazioni relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e comprovato.

Resta fermo che chiunque riceva una segnalazione dovrà attenersi alle norme descritte nel Codice di comportamento interno della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar.

2.8 Segnalazioni ordinarie

Il Responsabile Anticorruzione può prendere in considerazione anche segnalazioni effettuate con modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte (vedi punto 2.5).

Le denunce e segnalazioni, infatti, possono essere presentate con qualsiasi forma anche presso il superiore gerarchico, come previsto dal Codice di comportamento interno. Chi riceve la segnalazione ha poi cura di seguire le disposizioni del Codice e condividere la segnalazione con il Responsabile Anticorruzione.

Si applica poi quanto previsto ai punti precedenti circa il contenuto delle segnalazioni.

In caso di segnalazioni non anonime, dovrà esser garantita, da parte del ricevente e del Responsabile Anticorruzione un livello adeguato di tutela della riservatezza della identità del segnalante.

3. Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive all'ANAC

Il segnalante che ritenga di essere oggetto di misure discriminatorie o ritorsive può comunicarlo all'ANAC, direttamente o tramite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar. L'ANAC informa di ciò il Dipartimento della Funzione Pubblica o gli altri organismi di garanzia, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora ANAC accerti la messa in atto di misure discriminatorie, il Responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle seguenti sanzioni (art. 54 bis co. 6 del D.Lgs. n. 165/2001), la cui entità è determinata dall'ANAC:

- sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 Euro;

- sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 Euro in caso di assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni o procedure non conformi
- sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 Euro in caso di mancato svolgimento da parte del Responsabile di attività di verifica o controllo della segnalazione ricevuta.

È a carico della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante, e dallo stesso ritenute discriminatorie o ritorsive, siano in realtà motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar sono nulli.

4. Responsabilità del segnalante

Le forme di tutela non verranno garantite nei casi in cui sia accertata (anche solo con sentenza di 1° grado) la responsabilità penale del segnalante per:

- reato di calunnia
- reato di diffamazione
- altre fattispecie di reato a cui sia conseguita denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile
- responsabilità civile per i reati di cui sopra, in caso di dolo o colpa grave.

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti effettuata in mala fede e priva di ogni fondamento, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare e/o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

5. Disposizioni finali

La presente procedura viene portata a conoscenza dei dipendenti della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar ed è pubblicata nel sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” → Altri contenuti → Corruzione → Segnalazioni di condotte illecite (Whistleblowing).

La Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar promuove, a tutela dei segnalanti, un’efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell’ambito dei percorsi di formazione sull’etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

La presente procedura può essere sottoposta ad eventuali revisioni, in caso di necessità di adeguamento alle disposizioni in materia.